

# ROMA



Dipartimento Tutela Ambientale

ROMA CAPITALE & SEGRETARIATO AMBIENTALE
24 FEB 2017
N. RC/ 6386

Dipartimento Tutela Ambientale

24 FEB. 2017

11252

## ORDINANZA DELLA SINDACA

N. 31 del 24 FEB. 2017

### LA SINDACA

#### Oggetto:

Limitazione della circolazione a tutti i veicoli a motore all'interno della "Z.T.L. Fascia Verde" e limitazioni per l'esercizio degli impianti termici nell'intero territorio comunale, ai fini della prevenzione e del contenimento dell'inquinamento atmosferico:

**Domenica 26 Febbraio 2017**

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE  
RIFIUTI, RINNOVAMENTI E INQUINAMENTI  
ANTONIO PIZZOLLA

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
PASQUALE VITERRO PELUSI

L'ASSESSORA  
ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE  
GIUSEPPINA MONTANARI

VISTO  
IL SEGRETARIO GENERALE  
PIETRO PAOLO MILETI

#### Premesso

che con Decreto Legislativo n. 155 del 13 agosto 2010, di attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, è stato istituito un quadro normativo unitario in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente;

che il D.Lgs n. 155/2010, all'art. 1, comma 5, stabilisce che le funzioni amministrative relative alla valutazione ed alla gestione della qualità dell'aria ambiente competono, tra le altre istituzioni, anche agli Enti Locali, nei modi e nei limiti previsti dal decreto stesso;

che, con deliberazione del Consiglio Regionale del Lazio n. 66 del 10 dicembre 2009, è stato approvato il Piano per il risanamento della qualità dell'aria della Regione Lazio, in attuazione degli artt. 8 e 9 del D.Lgs n. 351/99, pubblicato nel S.O. n. 60 al BUR n. 11 del 20 marzo 2010;

visti l'art.11, comma 3, del D.Lgs. n. 155/10 e l'art. 25 delle Norme di Attuazione del succitato Piano per il risanamento della qualità dell'aria della Regione Lazio, che prevedono la facoltà dei Comuni di limitare la circolazione veicolare nei centri abitati per motivi connessi all'inquinamento atmosferico;

considerato che già il Piano Generale del Traffico Urbano, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 28 giugno 1999, aveva individuato quattro fasce della città a diversa vulnerabilità quanto al rischio di inquinamento atmosferico, con maggiore pericolosità per le aree più centrali;

che con la deliberazione della Giunta Capitolina n. 242 del 19 luglio 2011, è stata approvata una serie di provvedimenti per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento atmosferico di tipo permanente, programmato ed emergenziale;

che con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 21 del 16 aprile 2015 è stato approvato, come noto, il nuovo Piano Generale del Traffico Urbano, nell'ambito del quale sono stati individuati alcuni interventi specifici da attuare nell'Anello ferroviario e nella Fascia verde, anche sulla base degli indirizzi previsti dal Piano di Risanamento Regionale della Qualità dell'aria;

che la Regione Lazio ha comunicato formalmente la costituzione in mora (Procedura di infrazione 2015/2043) da parte della Commissione europea nei confronti dell'Italia sia per i superamenti di NO<sub>2</sub> registrati, tra il 2010 ed il 2012, in 15 zone e agglomerati del territorio italiano, tra cui l'agglomerato di ROMA (IT1215), sia per la mancata attuazione di misure appropriate per garantire la conformità ai pertinenti valori limite di NO<sub>2</sub>;

considerato che nel territorio di Roma Capitale le principali fonti di emissione di inquinanti atmosferici sono rappresentate dal traffico veicolare e dagli impianti termici;

che gli impianti termici destinati alla climatizzazione invernale degli ambienti devono essere gestiti secondo criteri volti al contenimento dei consumi di energia e delle emissioni inquinanti;

che con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della G.C. n. 4/2015 è stata istituita la Z.T.L. "Fascia Verde", modificato il perimetro della ZTL "Anello Ferroviario" già esistente (incluso il comprensorio "Prato della Signora" e le strade ivi ricadenti), nonché definiti nel dettaglio i provvedimenti di limitazione della circolazione veicolare, permanenti e programmati, all'interno della "Fascia verde" in attuazione a quanto previsto dal PGU (D.A.C. n. 21/2015), ai quali è stata data applicazione mediante Ordinanza del Commissario Straordinario n. 34 dell' 11 dicembre 2015 e Ordinanza della Sindaca n. 87 del 27 ottobre 2016 nelle more della predisposizione della segnaletica da parte del Dipartimento Mobilità e Trasporti;

che con la deliberazione di Giunta Capitolina n. 76 del 28 ottobre 2016 (successivamente modificata con la deliberazione di Giunta Capitolina n. 95 del 18 novembre 2016) si è proceduto all'"Attuazione dei provvedimenti di limitazione della circolazione veicolare previsti dal Nuovo P.G.T.U. (D.A.C. n. 21/2015) per la prevenzione e il contenimento dell'inquinamento atmosferico. Ridefinizione del Piano di Intervento Operativo di cui alla D.G.C. n. 242/2011 e revoca della D.C.S. n. 88 del 27 maggio 2016";

che all'interno della Z.T.L. "Fascia Verde" (che include al suo interno la Z.T.L. "Anello Ferroviario") i provvedimenti permanenti di limitazione della circolazione succitati riguardano, dal lunedì al venerdì, dalle ore 0.00 alle ore 24.00, gli autoveicoli a benzina Pre-Euro1 ed Euro 1 e gli autoveicoli diesel Pre- Euro 1, Euro 1 ed Euro 2;

che all'interno della Z.T.L. "Anello Ferroviario" (che include al suo interno tutte le Z.T.L. dell'Area centrale – Zona 1 del PGU) i provvedimenti permanenti di limitazione della circolazione riguardano, dal lunedì al venerdì, dalle ore 0.00 alle ore 24.00, i ciclomotori e i motoveicoli a due, tre e quattro ruote, dotati di motore a 2 e 4 tempi, Pre-Euro 1 ed Euro 1, mentre il provvedimento programmato per il periodo compreso tra il 21 novembre 2016 ed il 31 marzo 2017 riguarda gli autoveicoli a benzina Euro 2;

che i provvedimenti di limitazione della circolazione riguardano generalmente i veicoli a maggior impatto ambientale come quelli di più vecchia generazione e i veicoli diesel, mentre sono da considerarsi tra i veicoli meno inquinanti quelli come gli ibridi, quelli alimentati a metano e a GPL (anche con impianto non esclusivo, alimentato a gas naturale o gpl, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione);

che dall'aggiornamento dei dati, riferito al 31 dicembre 2016, è stato registrato per il PM10 un numero di superamenti del valore limite giornaliero superiore a quello tollerato dalle norme vigenti nell'anno civile e, per il NO<sub>2</sub>, il superamento del valore limite della media annuale;

atteso che, come evidenziato da studi riportati in bibliografia scientifica, i danni alla salute, provocati dalla esposizione a concentrazioni significative di polveri inalabili (PM10) sono attribuibili all'elevata eterogeneità chimica di tali sostanze e si manifestano in effetti sanitari sia cronici che acuti, soprattutto a carico dell'apparato respiratorio e cardio-circolatorio;

considerato, altresì, che i soggetti particolarmente a rischio per l'esposizione ad alte concentrazioni di polveri inalabili (PM10) e di biossido di azoto (NO<sub>2</sub>), per quanto premesso, potrebbero essere bambini, donne in gravidanza, persone anziane, cardiopatici e, più in generale, soggetti con patologie respiratorie nonché coloro che sono soggetti a prolungate esposizioni;

che le Domeniche di chiusura al traffico (c.d. "Domeniche Ecologiche"), oltre a contribuire alla riduzione delle emissioni inquinanti, determinando un beneficio ambientale, contribuiscono anche alla sensibilizzazione della cittadinanza verso i temi della mobilità sostenibile e della qualità dell'aria, e quindi alla diffusione di modelli culturali alternativi, tesi al miglioramento degli stili di vita;

tenuto conto, altresì, del più generale dovere di informazione verso la cittadinanza in ordine ai fenomeni di inquinamento, statuito dalla normativa ambientale a partire dalla Legge n. 349/86 istitutiva del Ministero dell'Ambiente, dal Decreto Legislativo n. 195/2005 di recepimento della direttiva 2003/4/CE, e, da ultimo, dal Decreto Legislativo n.155/2010;

tenuto conto che le disposizioni che il Sindaco, in quanto Autorità sanitaria locale, deve impartire alla cittadinanza per la salvaguardia della salute pubblica hanno finalità anche preventive;

che, ai fini della prevenzione e del contenimento dell'inquinamento atmosferico, la Giunta Capitolina nella seduta del 28 settembre 2016 ha approvato la Memoria riguardante la "Programmazione del calendario di date per l'attuazione del blocco totale domenicale della

*circolazione veicolare all'interno della zona "Fascia verde" del P.G.T.U. (stagione invernale 2016-2017)";*

che il Gabinetto della Sindaca con nota protocollo n. RA/10798 del 22 febbraio 2017, riguardo alla limitazione della circolazione veicolare all'interno nella ZTL "Fascia Verde" prevista per la giornata del 26 febbraio 2017, ha rilevato l'esigenza di una rimodulazione dell'orario interdittivo della fascia pomeridiana, diversamente da quanto previsto nella succitata Memoria, prevedendone l'inizio alle ore 17.30 e la chiusura alle ore 20.30, allo scopo di consentire il regolare servizio di controllo da parte della Polizia Locale di Roma Capitale, connesso alle esigenze di potenziamento della vigilanza presso lo Stadio Olimpico, e di rendere meno critica la partecipazione degli spettatori all'evento calcistico programmato per le ore 15.00 presso il citato stadio;

rilevata l'opportunità di accoglimento dell'apposita richiesta tesa a contemperare gli interessi di natura ambientale con le esigenze della cittadinanza correlate all'afflusso allo stadio Olimpico per lo specifico evento calcistico e alle correlate esigenze di vigilanza;

Visto l'art. 32 della L. 23 dicembre 1978 n. 833;

Visto l'art. 14 della L. 8 luglio 1986 n. 349;

Visto il D.P.R. del 26 agosto 1993 n. 412 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. del 16 aprile 2013 n.74;

Visto il Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i.;

Visti gli artt. 13, 50 e 54 del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

Visto il Decreto Legislativo n. 155 del 13 agosto 2010 e s.m.i.;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 767 del 01 agosto 2003;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 217 del 18 maggio 2012;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 536 del 15 settembre 2016;

Vista la deliberazione del Consiglio Regionale n. 66 del 10 dicembre 2009;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 28 giugno 1999;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 12 aprile 2010 e s.m.i.;

Visto l'art. 24 dello Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013;

Vista la deliberazione di Assemblea Capitolina n. 66 del 15 ottobre 2014;

Vista la deliberazione di Assemblea Capitolina n. 21 del 16 aprile 2015;

Viste le deliberazioni di Giunta Comunale nn. 790/2001, 797/2002, 615/2006, 185/2007 e 562/2007;

Vista la deliberazione di Giunta Capitolina n. 242 del 19 luglio 2011;

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Capitolina n. 4 del 27 novembre 2015;

Vista la deliberazione di Giunta Capitolina n. 76 del 28 ottobre 2016 e s.m.i.;

Viste le Ordinanze della Sindaca nn. 87 del 27 ottobre 2016, 88 del 27 ottobre 2016 e 107 del 18 novembre 2016;

in esecuzione della deliberazione di Giunta Capitolina n. 242 del 19 luglio 2011 inerente provvedimenti per la prevenzione e il contenimento dell'inquinamento atmosferico, tra i quali la limitazione programmata della circolazione veicolare nelle cosiddette "Domeniche ecologiche",

## **ORDINA**

nella giornata di **Domenica 26 FEBBRAIO 2017**:

**A) la LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE a tutti i veicoli a motore nella Z.T.L. "FASCIA VERDE" del P.G.T.U. (definita nell'Allegato I), nell'orario: 7.30-12.30 e 17.30-20.30 anche se forniti di permesso di accesso e circolazione nelle zone a traffico limitato.**

Dal suddetto divieto di circolazione veicolare sono derogate/esentate le seguenti categorie:

1. veicoli a trazione elettrica e ibridi;
2. veicoli alimentati a metano e a GPL;
3. autoveicoli ad accensione comandata (benzina) EURO "6";

4. autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) EURO "6";
5. ciclomotori a 2 ruote con motore 4 tempi EURO "2" e successivi;
6. motocicli a 4 tempi EURO "3" e successivi;
7. veicoli adibiti a servizio di polizia e sicurezza, emergenza anche sociale, ivi compreso il soccorso, anche stradale, e il trasporto salme;
8. veicoli adibiti a servizi manutentivi di Pronto Intervento e pubblica utilità (come ad es. acqua, luce, gas, telefono, ascensori, impianti di sicurezza, impianti di regolazione del traffico, impianti ferroviari, impianti di riscaldamento e di climatizzazione) che risultino individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro;
9. veicoli adibiti al trasporto, smaltimento rifiuti e tutela igienico ambientale, alla gestione emergenziale del verde, alla Protezione civile e agli interventi di urgente ripristino del decoro urbano;
10. autoveicoli per il trasporto collettivo pubblico e privato;
11. veicoli regolamentati ai sensi della D.A.C. n. 66/2014;
12. taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente, dotati di concessioni comunali;
13. autoveicoli adibiti a car sharing, car pooling, servizi Piano Spostamenti Casa Lavoro (PSC) attivati sulla base di appositi provvedimenti del Ministero dell'Ambiente e del Territorio e del Mare o dell'Amministrazione capitolina;
14. veicoli con targa C.D., S.C.V. e C.V.;
15. veicoli muniti del contrassegno per persone invalide previsto dal D.P.R. 503 del 24 luglio 1996;
16. autoveicoli impiegati dai medici e veterinari in visita domiciliare urgente, muniti del contrassegno rilasciato dal rispettivo Ordine; autoveicoli impiegati da paramedici in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza;
17. autoveicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili o trattamenti sanitari per la cura di malattie gravi, in grado di esibire la relativa certificazione medica;
18. autoveicoli adibiti al trasporto di persone sottoposte a misure di sicurezza;
19. autoveicoli adibiti al trasporto di generi alimentari deperibili, alla distribuzione di stampa periodica e di invii postali;
20. veicoli aventi massa massima non superiore a 3,5 tonnellate, adibiti al trasporto di medicinali e/o trasporto di materiale sanitario di uso urgente e indifferibile adeguatamente certificato, nonché al trasporto di valori;
21. veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a cerimonie religiose programmate antecedentemente alla data della presente Ordinanza, cerimonie nuziali o funebri, purché i conducenti siano in possesso di appositi inviti o attestazioni rilasciate dai ministri officianti;
22. veicoli degli operatori dell'informazione quotidiana in servizio, muniti del tesserino di riconoscimento e con attestazione della redazione, o adibiti al trasporto di materiali a supporto del servizio di riprese televisive (es. strumenti di ripresa, gruppi elettrogeni, ponti radio etc.) relative ai telegiornali;
23. veicoli utilizzati dai controllori del traffico aereo in servizio di turno presso l'aeroporto di Ciampino e Fiumicino, previa esibizione di apposita attestazione rilasciata da ENAV S.p.A.;
24. autoveicoli e motoveicoli a due ruote utilizzati da lavoratori con turni lavorativi o domicilio/sede di lavoro tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, con apposita certificazione del datore di lavoro;
25. automezzi adibiti ai lavori nei cantieri delle linee metropolitane in costruzione;
26. veicoli o mezzi d'opera che effettuano traslochi per i quali sono state precedentemente rilasciate autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico dagli uffici competenti;
27. veicoli di imprese che eseguono lavori per conto di Roma Capitale o per conto di Aziende di sottoservizi, forniti di adeguata documentazione dell'Ente per cui lavorano o che eseguono interventi programmati con autorizzazione della regia;
28. veicoli utilizzati per la realizzazione delle iniziative promosse o patrocinate da Roma Capitale forniti di apposita documentazione rilasciata dai Settori competenti o di contrassegni rilasciati dall'organizzazione;
29. veicoli utilizzati nell'organizzazione di manifestazioni per le quali sono stati precedentemente rilasciati atti concessori di occupazione suolo pubblico, forniti di apposita documentazione rilasciata dai Settori competenti;

30. veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati domenicali, unicamente utilizzati per l'attività lavorativa, limitatamente al percorso strettamente necessario da e per il proprio domicilio;
31. veicoli dei Sacerdoti e dei Ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
32. veicoli delle Associazioni o Società sportive appartenenti a Federazioni affiliate al CONI o altre Federazioni riconosciute ufficialmente, o utilizzati da iscritti alle stesse con dichiarazione del Presidente indicante luogo e orario della manifestazione sportiva nella quale l'iscritto è direttamente impegnato;
33. autoveicoli utilizzati da coloro i quali sono tenuti obbligatoriamente all'ottemperanza di sentenze e decreti del Tribunale sia penale che civile forniti di adeguata attestazione;
34. veicoli utilizzati per interventi di urgenza dai funzionari UNEP e dagli Ufficiali giudiziari della Corte d'Appello di Roma, debitamente forniti di apposita certificazione della Presidenza della stessa Corte di Appello;

**B)** che sull'intero territorio comunale gli **IMPIANTI TERMICI** destinati alla climatizzazione invernale degli ambienti vengano gestiti per un periodo di funzionamento giornaliero di massimo 8 ore, anziché di 12 ore come normalmente consentito, e che non siano superati i seguenti valori massimi di temperatura dell'aria negli ambienti:

- 18°C** negli edifici classificati, in base all'art.3 del D.P.R. 412/93, nelle categorie E.1, E.2, E.4, E.5 ed E.6;
- 17°C** negli edifici classificati, in base all'art.3 del D.P.R. 412/93, nella categoria E.8.

Tali disposizioni, quindi, non si applicano agli edifici rientranti nella categoria E.3 (ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili) ed E.7 (scuole e assimilabili).

**C)** di intensificare sull'intero territorio comunale i controlli per l'accertamento del rispetto delle norme relative a:

- Divieto di combustione all'aperto;

Qualora si dovessero verificare eventi ad oggi non previsti e non prevedibili in concomitanza del provvedimento in oggetto, da cui ne dovessero scaturire decisioni differenti in ordine all'adozione del presente provvedimento a salvaguardia dell'ambiente che comportino modifiche sulla data, sugli orari di interdizione e sulle deroghe a specifiche categorie, derivanti da motivazioni quali la sicurezza e l'ordine pubblico, sarà compito degli organi di governo competenti valutarne la compatibilità e l'interesse pubblico prevalente fornendo, almeno 48 ore prima dell'inizio della "Domenica Ecologica", le necessarie indicazioni formali agli Uffici del Dipartimento Tutela Ambientale per la predisposizione dell'atto di modifica conseguente, nei tempi necessari a darne comunicazione alla cittadinanza.

I provvedimenti di cui alla presente ordinanza hanno validità anche in assenza di segnaletica stradale, attesa la natura contingibile ed urgente degli stessi, per cui risultano sufficienti gli avvisi alla cittadinanza diramati attraverso i mezzi di informazione.

Il Comando di Polizia Locale di Roma Capitale ed i Comandi di Polizia Stradale sono incaricati, per la parte di rispettiva competenza, della esecuzione del presente provvedimento, fermo restando il perseguimento delle violazioni da parte di tutti gli altri Organi di Polizia e Vigilanza dello Stato.

LA SINDACA  
VIRGINIA RAGGI



## **ALLEGATO I**

**Il presente Allegato costituisce parte integrante del Provvedimento di che trattasi.**

La Z.T.L. "Fascia Verde" (istituita con Deliberazione C.S. con i poteri della G.C. n. 4/2015) comprende l'area all'interno del G.R.A. ad esclusione delle zone A, B, C, e D (di cui alla D.C.C. n. 84/1999) aventi il perimetro sotto specificato, le cui vie sotto elencate si intendono ammesse alla circolazione:

### **ZONA A**

GRANDE RACCORDO ANULARE;  
VIA AURELIA (FINO A VIA DI ACQUAFREDDA);  
VIA DI ACQUAFREDDA;  
VIA DI NAZARETH;  
VIA DI BOCCEA;  
VIA MATTIA BATTISTINI;  
VIA DEL FORTE BRASCHI;  
VIA DELLA PINETA SACCHETTI;  
VIA MONTIGLIO;  
VIA ARBIB PASCUCCI;  
VIA DELLA PINETA SACCHETTI;  
VIA TRIONFALE;  
VIA IGEA;  
VIA DELLA CAMILLUCCIA;  
VIA CASSIA (DA PIAZZA DEI GIUOCHI DELFICI A VIA PARETO);  
VIA PARETO;  
VIA G. FABBRONI;  
VIA FLAMINIA NUOVA (DA VIA FABBRONI A VIA DUE PONTI);  
VIA DEI DUE PONTI;  
FIUME TEVERE;  
GRANDE RACCORDO ANULARE;

### **ZONA B**

GRANDE RACCORDO ANULARE;  
FIUME TEVERE;  
FIUME ANIENE;  
VIA DEI PRATI FISCALI;  
VIALE JONIO;  
VIA UGO OJETTI;  
VIA ARTURO GRAF;  
VIA KANT;  
VIA E. GALBANI;  
VIA PALOMBINI;  
VIA DI CASAL DEI PAZZI;  
VIA TIBURTINA (DA VIA CASAL DEI PAZZI ALLA METRO DI S. MARIA DEL SOCCORSO, INCLUSO PARCHEGGIO DI PONTE MAMMOLO);  
VIA DEL FRANTOIO;  
VIA I. GIORDANI;  
VIA GROTTI DI GREGNA (DA VIA I. GIORDANI AD A 24);  
A 24 (FINO A VIALE PALMIRO TOGLIATTI);  
VIALE PALMIRO TOGLIATTI;  
FERROVIA ROMA - SULMONA;  
GRANDE RACCORDO ANULARE;

## **ZONA C**

GRANDE RACCORDO ANULARE;  
FERROVIA ROMA - SULMONA;  
VIALE PALMIRO TOGLIATTI;  
VIA TUSCOLANA (DA VIALE PALMIRO TOGLIATTI A VIA  
CAPANNELLE);  
VIA DELLE CAPANNELLE;  
VIA APPIA NUOVA (DA VIA DELLE CAPANNELLE AL G.R.A.);  
GRANDE RACCORDO ANULARE;

## **ZONA D**

GRANDE RACCORDO ANULARE;  
VIA ARDEATINA;  
VIA DI GROTTA PERFETTA;  
VIA E. SPALLA;  
VIA DEL TINTORETTO;  
VIA LAURENTINA;  
VIA C. COLOMBO (DA VIA LAURENTINA);  
VIALE DELL'AGRICOLTURA;  
VIADOTTO DELLA MAGLIANA;  
VIA DELLA MAGLIANA;  
VIA DEL TRULLO;  
VIA AFFOGALASINO;  
VIA DEL CASALETTO (DA VIA AFFOGALASINO A VIA DI  
MONTEVERDE);  
VIA DI MONTEVERDE (DA VIA DEL CASALETTO A VIA V. TIZZANI);  
VIA V. TIZZANI;  
VIA L. ARATI (DA LARGO SACRO CUORE A VIA TIZZANI);  
VIA DEL CASALETTO (DA LARGO SACRO CUORE A PIAZZETTA  
DEL BEL RESPIRO);  
VIA LEONE XIII;  
VIA GREGORIO VII;  
CIRCONVALLAZIONE AURELIA;  
VIA AURELIA (FINO A VIA DELLA STAZIONE AURELIA);  
FERROVIA ROMA - PISA;  
GRANDE RACCORDO ANULARE.